

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 104

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

<<b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.>>.